

Art. 4 – Collegio dei Docenti Unitario

1. Il Collegio dei Docenti Unitario è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell'Offerta Formativa. In particolare:
 - a. cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare,
 - b. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche, per l'orario di insegnamento individualizzato dei docenti di sostegno da distribuire nei plessi dove prestano servizio,
 - c. valuta periodicamente i risultati dell'azione didattica complessiva per verificarne l'efficienza,
 - d. provvede all'adozione dei libri di testo,
 - e. adotta e promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento,
 - f. elegge i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione,
 - g. formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio.
3. Nell'Istituto possono, inoltre, funzionare i **Collegi Orizzontali**, composti dai Docenti riuniti per ordine di scuola e di Plesso, composti da tutti i Docenti in servizio in un Plesso e i **Collegi di Sezione** composti dai Docenti della scuola primaria o della scuola secondaria di I grado.
4. La convocazione del Collegio dei Docenti **Unitario**, **Orizzontale** o di **Sezione** è fatta dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi a ciascun componente nella sede di servizio scolastico o al domicilio dichiarato, almeno 5 giorni liberi prima della riunione. Se l'avviso è recapitato nella sede di servizio, esso s'intende ricevuto nella prima giornata nella quale il destinatario presta servizio. In caso di urgenza il preavviso può essere di 24 ore.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e le materie da trattare. Non è ammesso deliberare su materie non comprese nell'ordine del giorno, se questo non viene variato con il consenso di tutti i membri che hanno diritto d'intervenirvi. Per variare l'ordine della discussione è sufficiente il consenso della maggioranza.
6. Le riunioni dei **Collegi Orizzontali** si svolgono normalmente nei locali scolastici di ciascuna Scuola; Le riunioni del **Collegio dei Docenti Unitario** e dei **Collegi di Sezione** si svolgono normalmente nei locali scolastici della sede centrale di Auronzo o, alternativamente, nelle altre Scuole.